



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE TASSE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE PROCEDURE DI NATURALIZZAZIONE

Il Municipio di Agno, richiamati:

la Legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit), la Legge sulla cittadinanza ticinese sull'attinenza comunale (LCCit), nonché quanto previsto dal Regolamento della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (RLCCit) e nei limiti delle competenze previste dalla Legge organica comunale (LOC), in particolare dall'art. 192 e del relativo Regolamento di applicazione alla Legge organica comunale (RALOC), e di quanto previsto dal Regolamento comunale, con risoluzione municipale del 17.02.2025

ordina

Art. 1 Principio

Per le procedure di concessione dell'attinenza comunale ai confederati e agli stranieri, il Municipio preleva una tassa amministrativa a copertura delle spese causate.

Art. 2 Ammontare delle tasse

Per i diversi tipi di procedura il Municipio percepisce le seguenti tasse:

<u>pratica di naturalizzazione agevolata</u>	fr.	600.00
• inoltre, per ogni figlio minorenni straniero compreso nell'istanza di naturalizzazione ordinaria di un genitore	fr.	50.00
<u>pratica di naturalizzazione ordinaria</u>	fr.	1'600.00
• inoltre, per ogni figlio minorenni straniero compreso nell'istanza di naturalizzazione ordinaria di un genitore	fr.	100.00
<u>pratica di concessione dell'attinenza comunale a confederati (in via ordinaria)</u>	fr.	500.00

Art. 3 Ammontare delle tasse in caso di ritiro o annullamento della domanda

In caso di ritiro della domanda oppure di annullamento per motivi di legge, vengono prelevate le seguenti tasse amministrative:

procedura agevolata:

- ritiro o annullamento della domanda prima del preavviso municipale	fr.	150.00
- ritiro o annullamento della domanda dopo il preavviso municipale	fr.	250.00

procedura ordinaria:

- ritiro o annullamento della domanda prima del preavviso municipale	fr.	200.00
- ritiro o annullamento della domanda dopo il preavviso municipale	fr.	400.00
- ritiro o annullamento della domanda dopo il rapporto commissionale	fr.	700.00
- ritiro della domanda dopo la decisione del Consiglio comunale, prima della trasmissione al Servizio naturalizzazioni del Cantone	fr.	700.00



Art. 4 Incasso ed esecuzione

1. Le tasse sono riscosse anticipatamente e devono essere pagate entro i termini stabiliti. In particolare, sono riscosse al momento in cui viene licenziato il messaggio con il preavviso municipale e la tassa deve essere pagata prima della presentazione del messaggio municipale al Consiglio comunale.
2. Le tasse sono dovute anche in caso di esito negativo della procedura.
3. Le fatture emesse sono parificate alle sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80 LEF.

Art. 5 Abrogazione, norma transitoria ed entrata in vigore

La presente ordinanza abroga la precedente ordinanza del 12 aprile 2006 ed entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali (art. 192 LOC), riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e segg. LOC.

Le procedure relative alle domande presentate in precedenza permangono soggette alla normativa precedente.

Art. 6 Rimedi giuridici

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Fto. T. Morotti

Fto. D. Ferranti

Approvazione:

Adottata con risoluzione municipale del 17 febbraio 2025

Pubblicazione:

A norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, la presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune di Agno dal 20.02.2025

Agno, 19 febbraio 2025